



CITTA' DI FRATTAMAGGIORE

Città Metropolitana di Napoli

III° Settore – Tutela del Territorio

protocollo.frattamaggiore@asmepec.it

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RICOVERO, GESTIONE ED ATTIVITA' DI
INSERIMENTO SOCIALE DEI CANI RINVENUTI SUL TERRITORIO DI
FRATTAMAGGIORE AD OPERATORI ECONOMICI INCLUSI GLI ENTI DEL
TERZO SETTORE. DURATA ANNI TRE - CUP : F59I22000420004

CIG: LOTTO 'A': B03661ECC0 LOTTO 'B': B03661FD93

ALL. A3) - CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Sommario

ART. 1 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE	3
ART. 2 - OGGETTO	3
ART. 3 - OBBLIGO DI CONTINUITA' DEL SERVIZIO	3
ART. 4 - STRUTTURA DI RICOVERO	4
ART. 5 - APERTURA AL PUBBLICO	4
ART. 6 - OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE	4
ART. 7 - TRASFERIMENTO DEI CANI	5
ART. 8 - CURA E MANTENIMENTO DEI CANI	5
8.1 - REQUISITI SANITARI MINIMI (art. 28 co. 8 lett. a – f e co. 10 lett. a - b):	5
8.2 - REQUISITI MINIMI DI ALIMENTAZIONE (R.R. art. 28 co. 9 lett. a – c):	6
8.3 - REQUISITI MINIMI DI SANIFICAZIONE (R.R. art. 28 co. 10 lett. c, co. 11):	6
ART. 9 - BENESSERE DEI CANI	7
9.1 - ATTIVITA' DI SGAMBAMENTO (R.R. art. 28 co. 7 lett. f -g):	7
9.2 - ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE INTRA-INTER SPECIFICA (R.R. art. 28 co. 7 lett. e-f):	7
9.3 - PROGRAMMI SPECIFICI (L.R. art. 11 co. 6 lett. b,c):	8
ART. 10 - ADOZIONI ED INCENTIVI, ADOZIONI A DISTANZA	8
ART. 11 - ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE	10
ART. 12 - ONERI INFORMATIVI	10
ART. 13 - OBBLIGHI ASSICURATIVI	11
ART. 14 - CONTROLLI	12
ART. 15 - INADEMPIENZE E PENALITA'	12
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 17 - DIRITTO DI RECESSO	14
ART. 18 - ESECUZIONE IN DANNO	14
ART. 19 - COMUNICAZIONI	15
ART. 20 - TRACCIAMENTO DEI FLUSSI FINANZIARI	15
ART. 21 - CONTROVERSIE	15
ART. 22 - CODICE DI COMPORTAMENTO	16
ART. 23 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI	16

1 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

- L. n. 281 del 14/08/1991 e s.m.i. “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;
- L.R. Campania n. 3 / 2019;
- Regolamento della Regione Campania n. 1 del 2 febbraio 2021;
- L. n. 189/2004;
- D.Lgs n. 117/2017;
- D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- Accordo Regioni/Ministero Salute del 06/02/2003;
- Statuto ed i regolamenti del Comune di Frattamaggiore;

2 – OGGETTO

Il presente affidamento consiste nei servizi di ricovero, mantenimento, cura ed attività di inserimento sociale dei cani randagi di qualsiasi taglia rinvenuti nel territorio comunale nonché nei servizi di cui al presente Capitolato, ad opera di operatori economici inclusi gli Enti del Terzo Settore, aventi in disponibilità idonea struttura di ricovero rispondente ai requisiti di legge;

I servizi e le attività richieste dalla presente procedura di gara sono:

- a) Ricovero, cura e mantenimento dei cani in idonea struttura, ai sensi degli artt. 3-8 del presente Capitolato (CTP);
- b) Prestazioni sanitarie di primo livello dei cani ospitati (art 8.1 del C.TP.);
- c) Attività di socializzazione inter e intraspecifica (cane-uomo e cane/cane) e ludico-motorie (art. 9.2, 9.1);
- d) Programmi specifici per soggetti con deprivazione sensoriale, con manifestazioni aggressive e gestione individuale dei soggetti anziani e/o malati (art. 9.3);
- e) Iter adottivi e adempimenti correlate: pubblicità, supporto pre- e post affido etc (art. 10);
- f) Oneri informativi verso il Comune ai sensi dell’ art. 12 del presente Capitolato;
- g) Attività di sensibilizzazione della cittadinanza, progetti nelle scuole, eventuale collaborazione con il CRIUV (Centro di Riferimento Regionale per l’Igiene Urbana Veterinaria) per l’attuazione di progetti specifici (Art. 11 CTP);

3 – OBBLIGO DI CONTINUITA’ DEL SERVIZIO

Per tutto il periodo di permanenza dei cani in struttura l’Affidatario di ogni Lotto è responsabile della salute e del benessere dei cani che gli sono affidati dal Comune. Il servizio di ricovero, cura e mantenimento degli animali non può per nessun motivo subire interruzioni, pena la risoluzione del

Contratto, la denuncia all'Autorità Competente e l'incameramento delle garanzie di cui alla normativa vigente, salvo il risarcimento dei maggior danni arrecati dalla condotta tenuta.

4 – STRUTTURA DI RICOVERO

L'Affidatario dovrà avere in disponibilità idonea struttura per il ricovero, la cura ed il mantenimento dei cani che intende ospitare, rispondente ai requisiti di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 3/2019 e di cui all'art. 28 del Regolamento Regionale n. 1/2021. La struttura deve preferibilmente essere situata entro i 40 km stradali dal limite comunale di Frattamaggiore.

La struttura deve essere in possesso di tutti i requisiti strutturali, gestionali e di personale previsti dalla normativa, inclusa la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (art. 11 comma 3 L.R) con indicazione del numero di metri quadri totali fruibili per il ricovero degli animali. Oltre ai requisiti previsti all'art. 11, comma 4, 10, della LR 9/2019 e all'art. 28 co. 4-5 del Regolamento, la struttura dovrà essere dotata di specifici accorgimenti atti a proteggere tutti i box dall'irraggiamento solare estivo, nonché dotata di ricoveri adeguatamente riscaldati (ad es. con l'utilizzo di lampade a raggi infrarossi) anche per i soggetti anziani e/o affetti da particolari patologie.

Caratteristiche migliorative rispetto a quanto sopra e a quanto disposto dalla L.R. n. 3/2019 e dal Regolamento Regione Campania n. 1/2021, concorreranno all'incremento del punteggio tecnico per la formazione della graduatoria di merito.

5 – APERTURA AL PUBBLICO

Per consentire le visite degli interessati alle adozioni, l'Affidatario del servizio dovrà garantire un'apertura al pubblico della struttura ai sensi dell' art. 11 co. 6 della L.R. 3/2019 almeno 6 giorni su 7 per 5 ore, compresa un'apertura di almeno quattro ore di un giorno festivo o prefestivo. L'apertura settimanale dovrà avvenire per almeno 3 giorni nelle ore pomeridiane.

6 – OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE

L'Affidatario di ciascun lotto deve assicurare durante l'arco giornaliero la presenza di personale competente, anche volontario, in numero adeguato rispetto al numero di animali ospitati. Negli orari di apertura al pubblico deve in particolare essere garantita la presenza di almeno due operatori qualificati (dipendenti o volontari) incaricati a supportare gli utenti esterni ai fini delle adozioni di cui all'art. 10 del presente Capitolato;

L'Affidatario di ogni Lotto al momento dell'aggiudicazione e per tutta la durata dell'esecuzione del servizio avrà l'onere di essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti di tutto il personale dipendente e no;

Il personale dipendente ed i volontari che opereranno presso la struttura non dovranno avere riportato condanne definitive per reati contro gli animali;

All’Affidatario spetta inoltre l’onere formativo del personale dipendente e volontario in relazione alla mansione che sarà tenuto a svolgere.

7 – TRASFERIMENTO DEI CANI

Il trasporto degli animali dovrà avvenire, a cura dell’Affidatario di ciascun lotto, ai sensi dell’art. 16 della LR 3/2019, in condizioni di totale sicurezza per gli operatori, per i cani e per eventuali soggetti terzi, cercando di ridurre al minimo lo stress emotivo per gli animali causato dalle operazioni di trasferimento. Le stesse dovranno essere eseguite con la supervisione di personale qualificato. Particolari accorgimenti dovranno essere adottati per gli individui classificati pericolosi, eccessivamente timorosi e/o con manifestazioni aggressive, nonché per gli individui anziani/affetti da patologie. Il buon esito dell’operazione di trasferimento dovrà essere documentato al Comune ai sensi dell’art. 12.6 del presente CTP.

8 - CURA E MANTENIMENTO DEI CANI

8.1 - REQUISITI SANITARI MINIMI (art. 28 co. 8 lett. a – f e co. 10 lett. a - b):

- a) I cani di nuova acquisizione, ai sensi dell’ art. 28 co.10 lett. a) del Regolamento Regionale, saranno sottoposti a screening diagnostico clinico e di laboratorio (diagnostica coprologica) per parassiti intestinali ed ectoparassiti, con conseguente trattamento terapeutico in caso di positività e annotazione dei dati sulla scheda sanitaria individuale compilata all’atto dell’ingresso. Verrà annotata anche la necessità di eventuali prestazioni specialistiche e/o chirurgiche, da trasmettere all’Asl di competenza nonché al Comune secondo le modalità di cui al presente CTP;
- b) Per ogni soggetto non già vaccinato verrà eseguita la profilassi vaccinale obbligatoria per cimurro, parvovirosi e leptospirosi, secondo le modalità indicate dalla ditta produttrice, nonché a profilassi delle malattie infettive mediante controllo sierologico preventivo per Leishmaniosi, ove previsto dal Piano di Sorveglianza controllo Leishmaniosi approvato dalla struttura amministrativa competente, e trattamento terapeutico e ricovero a norma di legge per i casi positivi;
- c) Ogni soggetto ospitato, dovrà essere visitato periodicamente dal direttore sanitario, con cadenza dipendente da eventuali patologie riscontrate, comunque non superiore ai mesi 6, nonché sottoposto ad analisi cliniche ed indagini strumentali qualora si evidenzino alterazioni comportamentali o altro;
- d) Ai sensi del comma 10 lett. b) e c) art. 28 Regolamento ogni sei mesi deve essere effettuata una diagnostica coprologica su pool di feci, da eseguire per ogni box e recinto e conseguente trattamento terapeutico per gli animali del box quando il risultato del pool di feci sia positivo; In primavera-estate di ogni anno dovranno essere effettuati trattamenti per ectoparassiti con utilizzo di prodotti ad azione simultanea su cani e ambiente;
- e) In caso di decesso di un cane ospite della struttura, l’Affidatario provvederà a dare immediata e contestuale comunicazione al Servizio Veterinario della competente ASL

ed al Comune di Frattamaggiore, mediante riconsegna della scheda anagrafica del cane, accompagnata da un certificato sanitario redatto dal Direttore Sanitario della struttura contenente le cause di morte dell'animale. Lo smaltimento delle carcasse dei cani deceduti è a carico dell'Affidatario di ciascun lotto e dovrà avvenire in conformità con la normativa vigente;

- f) L'eventuale eutanasia dei cani custoditi è prevista secondo le modalità di cui alla vigente legislazione e potrà avvenire soltanto per i soggetti gravemente malati non più curabili e per evitare sofferenze all'animale stesso. La decisione è strettamente in capo al direttore sanitario responsabile.
- g) I decessi improvvisi dovranno essere tempestivamente comunicati all'Asl ai sensi della normativa vigente al fine dell'effettuazione dell'autopsia;

Prestazioni aggiuntive verranno valutate ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico di cui all'All. A2) 'Disciplinare di gara';

8.2 - REQUISITI MINIMI DI ALIMENTAZIONE (R.R. art. 28 co. 9 lett. a – c):

Il nutrimento, fornito quotidianamente, dovrà essere, nella quantità e qualità, adeguato alla taglia, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale, ai sensi del comma 9 lettere da a) a c) del Regolamento Regionale 01/2021. Integrazioni o prescrizioni particolari alla dieta di ciascun animale potranno essere effettuate secondo le indicazioni del Veterinario responsabile;

Dovranno essere adottati opportuni accorgimenti affinché il cibo non geli d'inverno e non irrancidisca d'estate.

Dovrà essere assicurata ininterrottamente la disponibilità di acqua potabile e fresca;

8.3 – REQUISITI MINIMI DI SANIFICAZIONE (R.R. art. 28 co. 10 lett. c, co. 11):

- a) L'Affidatario di ciascun Lotto assicurerà i requisiti minimi di sanificazione ambientale di cui al comma 7 lettera d) e al comma 10 lettera c) dell'art. 28 Regolamento (trattamenti ambientali mensili contro gli insetti volanti ed annuali contro gli ectoparassiti ad azione simultanea su cani e ambiente;
- b) La pulizia ed il lavaggio dei box devono essere effettuati giornalmente utilizzando, nei mesi invernali, idoneo sistema affinché il pavimento dei box rimanga adeguatamente asciutto. Si dovranno attuare tutte le idonee misure per non traumatizzare i cani durante le suddette operazioni e garantire nel contempo il corretto espletamento delle operazioni degli addetti alla pulizia;
- c) Per le operazioni di pulizia dei box e degli ambienti frequentati dagli animali devono essere utilizzati prodotti atossici preferibilmente biologici, ovvero deve essere garantita la completa eliminazione di residui dei prodotti chimici e/o tossici per gli animali;
- d) Una specifica ed accurata e disinfezione dei box deve essere effettuata all'uscita definitiva di un animale e prima dell'immissione di un altro soggetto. In particolare durante le

stagioni calde devono essere intensificate le disinfestazioni contro zecche e pulci secondo necessità;

- e) Si dovrà provvedere al corretto smaltimento dei rifiuti prodotti presso la struttura; questi dovranno essere raccolti presso idoneo spazio, predisposto ai sensi della normativa e regolamenti vigenti, atto a garantire il rispetto delle condizioni igienico sanitarie del luogo;

9 – BENESSERE DEI CANI

9.1 – ATTIVITA' DI SGAMBAMENTO (R.R. art. 28 co. 7 lett. f -g):

Ad ogni animale presente nella struttura dovrà essere garantito un adeguato periodo giornaliero di sgambamento nei cinodromi erbosi e nelle aree della struttura opportunamente destinate a tale scopo ai sensi dell'art. 28 co.7 lett f-g Regolamento Regionale.; Tale attività dovrà essere garantita, con le dovute precauzioni, anche ai soggetti valutati caratteriali e/o di indole mordace. L'attività dovrà venir riportata su registro informatico e allegata alla scheda individuale di ciascun animale come da punto 12.3 lett. b) del presente Capitolato;

9.2 – ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE INTRA-INTER SPECIFICA (R.R. art. 28 co. 7 lett. e-f):

Ai sensi del Regolamento Regionale 01/2021 art. 28, co. 7 lette. e-f, l'Affidatario di ciascun lotto, attraverso il proprio personale dipendente e non, è tenuto ad assicurare un buon grado di socializzazione intraspecifica (cane/cane) ed interspecifica (uomo/cane) degli animali ospitati da mediante attività da svolgersi nei cinodromi erbosi e/o nelle aree di sgambatura. Lo scopo è quello di migliorare il benessere psico-fisico degli animali ospitati, limitare lo stress da canile e migliorare il livello di adottabilità dell'animale.

Nello specifico l'Affidatario, attraverso il proprio personale specializzato, volontario o dipendente, dovrà:

- a) individuare il profilo comportamentale intra ed inter specifico (cane-uomo) di ogni ospite e valutare i 'match' per la scelta dei compagni di box;
- b) assicurare un adeguato tempo giornaliero di sgambamento per ogni soggetto ospitato nei cinodromi erbosi/ aree di sgambatura finalizzato alla riduzione dello stress da canile;
- c) assicurare attività di socializzazione inter e intraspecifica (cane-uomo e cane/cane), finalizzate al miglioramento dell'adottabilità; Eventuali difficoltà dovute a problematiche comportamentali dovranno essere annotate nella scheda individuale (art. 13.3 lett. b. CTP) e l'animale sottoposto a intervento dell'esperto comportamentalista di cui alla L.R. art. 11 co. 6 lett. b-c;
- d) attuare ulteriori misure capaci di ridurre lo stress psico-emotivo dei cani dentro e fuori dai box;
- e) adottare programmi specifici per soggetti con manifestazioni aggressive e/o con deprivazione sensoriale nonché per la gestione individuale dei soggetti anziani e/o malati; Detti programmi dovranno essere trasmessi al Comune e le risultanze della loro attuazione annotati nella scheda individuale (art. 13.3 lett. b. CTP) da inviare ai sensi dell'art. 12 del presente CTP.;

9.3 – PROGRAMMI SPECIFICI (L.R. art. 11 co. 6 lett. b,c):

Si richiede al Concorrente l'adozione di programmi specifici per il recupero di cani con problematiche comportamentali ai sensi dell'art. 11 co. 6 lettere b,c della Legge Regionale, al fine di addivenire ad un progressivo reinserimento sociale di questi soggetti, riducendo il rischio di manifestazioni aggressive, migliorandone l'eventuale stato di deprivazione sensoriale e, in generale, il livello di adottabilità. Tra le migliori si richiede altresì una particolare gestione dei soggetti anziani e/o malati.

10 – ADOZIONI ED INCENTIVI, AFFIDI

10.1 – PROGRAMMA DELLE ADOZIONI

Il Comune si prefigge, attraverso progressivi incentivi alle adozioni da corrispondere alle associazioni di volontariato/volontari convenzionati con l'Affidatario nonché attraverso appositi incentivi agli adottanti, di ridurre la popolazione canina ospitata nel/nei canili privati dal 60 al 75 % nell'arco del triennio, secondo la seguente previsione:

- 1° anno: 25-30% di animali adottati (12-15% a semestre);
- 2° anno: 20-25% di animali adottati; (10-13% a semestre);
- 3° anno: 15-20% di animali adottati; (8-10% a semestre);

10.2 – ITER ADOTTIVO

L'Affidatario di ciascun Lotto è tenuto, attraverso la collaborazione con associazioni di protezione animale / con volontari qualificati convenzionati con il medesimo, ad assicurare e documentare puntualmente al Comune le attività relative agli Iter adottivi intrapresi di seguito riportate:

- a) Pubblicazione e aggiornamento su proprio sito web di cui al l'art. 12.4 del medesimo Capitolato e sui maggiori social (art. 12.5) delle foto di ciascun animale con breve presentazione individuale anagrafica-sanitaria e comportamentale finalizzata ad indirizzare gli utenti verso un'adozione consapevole. Il sito web deve essere veloce ed intuitivo, regolarmente mantenuto ed aggiornato. In collaborazione con i volontari dovrà essere assicurato l'aggiornamento costante dei dati e curare le comunicazioni con gli utenti finalizzate all'adozione. Potrà essere istituito un sistema di feedback per valutare il grado di completezza delle informazioni rese e di soddisfazione dell'utenza;
- b) Programma annuale delle adozioni, ai sensi dell'art. 11 co. 6 lett. e) della L.R. 3/2019, da inviare al Comune entro 30 giorni dall'avvio del servizio ed entro il 30 Gennaio di ciascun anno ;
- c) Supporto delle operazioni di pre- e post-affido;

10.3 - INCENTIVI ALLE ADOZIONI

Il cittadino, anche non residente a Frattamaggiore, o l'associazione di protezione animali che intende adottare un cane di proprietà del Comune, dovrà presentare domanda di adozione all'Ufficio Tutela del Territorio, che la indirizzerà verso l'Associazione/i volontari convenzionati con l'Affidatario.

All'Associazione/volontari che curano le attività di supporto pre e post- affido nonché le attività di promozione di cui al punto precedente è riconosciuto un contributo economico a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute, variabile a seconda dell'età del cane adottato/della permanenza in canile. Per il riconoscimento di tale contributo dovranno verificarsi tutte le seguenti condizioni:

- a) Il cane adottato deve essere presente in struttura da almeno mesi 6 (sei);
- b) Devono essere state svolte e documentate le opportune attività di pre-affido (incontri conoscitivi tra cane e adottante, consulenza dell'esperto comportamentista, etc);
- c) Devono essere state svolte e documentate le opportune attività di post-affido, presso il nuovo domicilio del cane adottato;
- d) Disponibilità dell'adottante a fornire i propri dati al Comune per eventuali controlli circa il buon esito dell'iter adottivo;

10.4 – Dopo almeno un mese dall'avvenuta adozione, l'associazione ovvero i volontari incaricati, invia al Comune la documentazione relativa alle attività svolte di cui al precedente art. 10.3. Il contributo verrà corrisposto all'associazione di volontariato e/o al singolo volontario convenzionato con l'Affidatario entro 3 mesi dalla data di uscita del cane dalla struttura, salvo verifica del buon esito dell'adozione stessa. Per l'Associazione/volontari valgono le medesime norme sul tracciamento dei flussi finanziari che per l'Affidatario (art. 20 Capitolato);

L'ammontare del contributo per le attività di pre- post- affido è forfettariamente fissato in:

- a) € 150 oltre IVA di legge- Cani da 6 a 12 mesi di permanenza in canile;
- b) € 200 oltre IVA di legge - Cani da 1 anno e un giorno a 2 anni di permanenza in canile, eccetto la fattispecie di cui alla lettera e);
- c) € 300 oltre IVA di legge - Cani da 2 anni e un giorno a 4 anni di permanenza in canile, eccetto la fattispecie di cui alla lettera e);
- d) € 400 oltre IVA di legge - Cani da 4 anni e un giorno di permanenza in canile, eccetto la fattispecie di cui alla lettera e);
- e) € 550 oltre IVA di legge - Cani anziani oltre il 10° anno d'età, ovvero con patologie conclamate e invalidanti, e con permanenza in struttura da oltre un anno ('adozioni del cuore');

Per permanenza in canile si intende anche quella riferita alle strutture di ricovero precedenti.

10.5 - Ogni 3 mesi L'Affidatario è tenuto a relazionare al Comune sullo stato degli iter adottivi e sulle eventuali difficoltà riscontrate. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi su base semestrale l'Affidatario è tenuto a concordare con il Comune le azioni da intraprendere per correggere il trend negativo;

10.6 - L'Amministrazione procederà all'assegnazione dei cani di nuovo rinvenimento all'Affidatario del lotto che avrà conseguito una percentuale maggiore di adozioni andate a buon fine, salto verifica di capienza della struttura;

In caso di mancato conseguimento dell'obiettivo annuale legato alle adozioni la S.A. si riserva di prelevare un numero di cani pari a quelli non dati in adozione ed assegnarli all'Operatore più virtuoso, senza che il primo possa avanzare richieste risarcitorie o indennizzi comunque denominati.

In caso di reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi semestrali legati alle adozioni è facoltà del Comune rescindere dal Contratto, ai sensi dell'art. 16 del presente CTP.

10.7 - In caso di successivo rinvenimento dell'animale su territorio nazionale, non previamente denunciato all'autorità competente, il contributo sarà recuperato per intero.

Qualora il cane adottato venisse ceduto a terzo soggetto entro 3 anni dall'adozione, il Comune dovrà essere informato sulle generalità del nuovo proprietario.

A parità di condizioni, l'Affidatario coadiuvato dai volontari accorderà la preferenza per le adozioni locali;

10.8 – ADOZIONE A DISTANZA

L'Affidatario, anche avvalendosi dell'Associazione di protezione animali e/o dei singoli volontari convenzionati, dovrà garantire il necessario supporto e assistenza agli utenti che inoltrano domanda al Comune per l'adozione a distanza, in particolare riguardo agli incontri con il cane prescelto nei cinodromi erbosi e/o nelle aree aperte all'uso destinate. L'affidatario dovrà garantire almeno un incontro settimanale tra cane e adottante.

11 - ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE

L'Associazione di protezione animale ovvero i volontari qualificati convenzionati, su richiesta del Comune di Frattamaggiore dovranno rendersi disponibili a portare avanti progetti di sensibilizzazione della cittadinanza sui diritti animali, progetti nelle scuole, eventuali progetti negli ospedali (es. Pet Therapy), eventuale collaborazione con il CRIUV (Centro di Riferimento Regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria) per l'attuazione di progetti specifici. Il contributo economico riconosciuto per queste attività, pari all'effettivo importo delle spese sostenute, sarà di volta in volta concordato con il Comune. Il Comune si avvale della facoltà di affidare tale attività ad altre associazioni qualificate. L'Affidatario dovrà garantire la massima collaborazione con tali soggetti.

12 - ONERI INFORMATIVI

12.1 - L'Affidatario di ciascun lotto dovrà comunicare all'Ufficio Tutela del Territorio via pec, tempestivamente e comunque non oltre 7 giorni, ogni variazione relativa alla forma giuridica, ai rappresentanti legali, all'organigramma e alle convenzioni con le associazioni animaliste / volontari singoli / veterinari etc, nonché ogni modifica organizzativa che abbia riflessi diretti ed indiretti sulla gestione degli animali. Ogni nuova unità di personale assunto o cooperante a vario titolo con l'Affidatario, dovrà presentare all'Ufficio, con la medesima tempistica di cui sopra, un'autodichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 attestante la condizione di moralità e l'inesistenza di condanne definitive nei loro confronti per reati contro gli animali;

12.2 - Ai sensi della normativa vigente l'Affidatario ha l'onere di costituire ed aggiornare un Registro informatico dei cani in ingresso ed in uscita nella propria struttura. Sul registro dovranno comparire: il n° progressivo di ingresso, i dati segnaletici del cane: foto, sesso, taglia, n° microchip, razza, età presunta, mantello, colore, data di ingresso in canili precedenti. In caso

di cani ceduti si deve indicare la data della cessione, il motivo e le generalità del cedente. Tale registro dovrà essere aggiornato in tempo reale e comunque non oltre 2 (due) giorni da ogni nuovo ingresso od uscita;

12.3 - L’Affidatario di ciascun lotto sarà inoltre tenuto ad inviare al Comune di Frattamaggiore con le modalità di cui all’art. 19 del presente Capitolato la seguente documentazione:

- a) Comunicazioni ed intervenute variazioni relative ai comma 6 e 11 art. 11 della LR e ai comma 6 lettere b) e c) del Regolamento;
- b) A cadenza mensile o diversamente determinata dal Comune la SCHEDA SANITARIA INDIVIDUALE INFORMATICA di cui all’art. 28 comma 8 lett. c) del Regolamento, integrata di:
 - Registro delle attività di socializzazione inter-intra specifiche e di recupero comportamentale effettuate dal/dai professionisti di cui al comma 6 lett. b) e c) della LR 03/2019, (Art. 28 co. 7 lett. e- del Regolamento). Tali attività devono essere corredate da foto e/o riprese video che ne documentino l’avvenuto svolgimento per ogni cane/gruppo;
 - Registro accessi alle aree di sgambatura (art. 28 co. 7 lett. g- Regolamento) corredato da note relative ad eventuali criticità riscontrate. Tali attività devono essere corredate da foto e/o riprese video che ne documentino l’avvenuto svolgimento per ogni cane/gruppo;
- c) Annualmente entro il 30 gennaio il ‘Programma annuale delle adozioni’ ai sensi dell’art. 11 co. 6 lett e- LR 3/2019;
- d) Annualmente entro il 30 gennaio il programma di controllo degli endoparassiti e degli ectoparassiti a realizzarsi nonché gli interventi di disinfezione e disinfestazione effettuati (nell’anno precedente) con l’indicazione del prodotto utilizzato (comma 11 art. 28 del Regolamento Regionale);
- e) Ogni 3 mesi Relazione sull’andamento degli iter adottivi di cui al punto 10.5 del presente Capitolato.

12.4 - Ai sensi dell’art. 11 comma 6 lettera d) della L.R. 03/2019 gli Affidatari congiuntamente dovranno creare e tenere aggiornato un portale Web liberamente accessibile dal pubblico contenente le informazioni relative agli animali ospitati. In particolare, per ogni cane dovrà essere presente una scheda conoscitiva completa di foto aggiornata, nome, età, sesso, taglia, data di ingresso in canile, vaccinazioni, eventuali patologie, nonché le caratteristiche comportamentali. Ulteriori specifiche potranno venir comunicate dal Comune dopo l’aggiudicazione;

12.5 - Gli affidatari dovranno altresì garantire la massima promozione delle adozioni pubblicando le schede di cui al precedente punto anche sui principali social network;

12.6 - Per il trasporto dalla struttura di partenza a quella di ricezione, l’Affidatario dovrà documentare l’avvenuto trasporto in sicurezza, con modalità successivamente comunicate dal Comune;

13 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

L’Affidatario di ciascun lotto, oltre alla polizza fidejussoria definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016, all’atto della stipula del contratto ovvero dell’esecuzione anticipata ex art.32 co.8 e 13 del

Codice dovrà aver costituito polizza assicurativa RCO per danni agli operatori, dipendenti e non, nonché RCT per danni cagionati a terzi. Entrambe le polizze dovranno avere i seguenti requisiti minimi:

- Massimale: non inferiore ad € 500.000.
- Assenza di scoperto;
- Franchigia massima per evento dannoso: € 500,00, a carico dell’Affidatario;

Il Comune non sarà in alcun modo responsabile dei danni causati a persone, animali o cose causati dai propri cani durante il periodo di degenza nella struttura ospitante né durante le operazioni di trasporto dal canile di partenza a quello di arrivo, ovvero durante atri eventuali trasferimenti (ad es. in ospedale veterinario).

14 – CONTROLLI

All’Amministrazione è consentito il libero accesso a tutta la documentazione inerente i propri cani (presenti e non), che deve essere conservata presso gli uffici della struttura per gli accertamenti necessari.

L’Amministrazione comunale inoltre si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà, senza che l’Affidatario possa nulla eccepire, di effettuare in qualsiasi momento, mediante personale proprio o incaricato, visite periodiche alla struttura, anche senza preavviso, per accertare l’esistenza in vita degli animali affidati, le loro condizioni igienico-sanitarie e le effettive attività di sgambamento e di reinserimento sociale svolte. Il personale potrà essere periodicamente accompagnato da operatori dell’Asl.

15 – INADEMPIENZE E PENALITA’

15.1 - Qualora si riscontrassero inadempienze riconducibili all’Affidatario, ovvero al suo personale dipendente e non, purchè tali inadempienze non abbiano comportato compromissione dello stato di salute degli animali, se del caso l’Affidatario sarà invitato a porvi rimedio entro un termine fissato dall’Amministrazione. L’impresa ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione. Decorso infruttuosamente tale termine senza che l’Affidatario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni e, comunque, ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Dirigente del Terzo Settore procederà all’applicazione delle penalità di seguito quantificate.

15.2 - Ove l’importo delle penali complessivamente pagate raggiunga un’entità pari o superiore al 10 % dell’importo netto contrattuale annuo ricorrerà la fattispecie di cui all’art. 16 del presente Capitolato;

15.3 - Verrà applicata la penale di € 300,00 per ogni evento ricadente nel seguente elenco:

- a) vizi relativi alla periodica manutenzione ordinaria delle strutture/attrezzature ospitanti i cani;
- b) mancata tenuta dei registri (entrata e uscita dei cani, recupero animali morti, iscrizione all’anagrafe canina);
- c) mancata compilazione od aggiornamento del registro di carico/scarico;
- d) mancata trasmissione al Comune della documentazione di cui all’art. 12;

- e) non corretto smaltimento dei rifiuti presenti nella struttura;
- f) mancata accensione delle lampade riscaldanti per i cuccioli, i cani anziani e malati, per temperature esterne inferiori ai 12°C;
- g) mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico stabiliti, senza previa motivata comunicazione al Comune;
- h) ricovero degli animali in spazi non rispondenti ai criteri strutturali previsti dalla normativa;
- i) mancata attività motoria di cui all'art. 9.1 per uno o più cani;
- j) mancata attività di socializzazione intra-interspecifica di cui all'art. 9.2 per uno o più cani;
- k) mancata attività di recupero comportamentale di cui all'art. 9.3 per uno o più cani;
- l) mancato aggiornamento del sito Web per la promozione delle adozioni;
- m) mancata/insufficiente assistenza al pubblico a supporto delle adozioni ovvero mancata promozione delle adozioni nei modi e termini stabiliti dall'amministrazione e dal presente Capitolato;

15.4 - Verrà applicata la penale di € 500,00 per ogni evento ricadente nel seguente elenco, previa valutazione del grado di sofferenza dell'animale:

- a) in caso di mancata/insufficiente somministrazione quotidiana di cibo o non rispondenza del cibo somministrato alle prescrizioni nutrizionali di legge;
- b) in caso di mancati o ritardati interventi di disinfezione/disinfestazione della struttura, inosservanza non grave di prassi sanitarie;
- c) in caso di mancate visite mediche e profilassi vaccinale;

L'importo delle penali stesse verrà detratto dal corrispettivo mensile dovuto all'Aggiudicatario;

16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

16.1 - Il Comune può dichiarare, ai sensi dell'art. 1456 C.C., la risoluzione espressa del Contratto per gravi inadempienze, previo avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione. Se le inadempienze non hanno comportato la compromissione dello stato di salute / in vita degli animali, fatte salve le penali di cui all'art. 15 del presente Capitolato, il RUP assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni ovvero sanare le inadempienze. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Operatore, qualora l'inadempimento permanga, la S.A. provvede a risolvere il contratto, ferma restando l'applicazione delle penali ex art. 15 del Capitolato e l'escussione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. La nota di contestazione vale ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione. Nel caso di risoluzione del contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

16.2 – Qualora le inadempienze comportino la compromissione dello stato di salute / in vita degli animali, l'amministrazione procederà a risolvere il contratto di diritto;

16.2 - Per gravi inadempienze rientrano:

- a) Ogni azione, omissione o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromettere in modo grave la salute, il benessere, ovvero lo stato in vita degli animali presenti nella struttura;
- b) Ogni inosservanza delle disposizioni di legge di carattere contrattuale, previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente e non;
- c) la mancata ottemperanza alle prescrizioni e agli atti di indirizzo del Comune di Frattamaggiore;
- d) Danni gravi agli animali derivanti da inidonea decisione per l'inserimento nello stesso box di cani tra loro incompatibili;
- e) Mancata somministrazione di acqua e/o alimenti agli animali (anche per una sola volta);
- f) Mancate cure sanitarie e terapie agli animali che ne abbisognano;
- g) Diniego a consentire l'effettuazione dei controlli da parte dell'Amministrazione di cui al punto 13 del presente Capitolato, o da parte dell'Asl;
- h) Reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi semestrali legati alle adozioni;
- i) Danno grave provocato all'immagine del Comune;
- j) Cessione o subappalto totale o parziale del servizio non comunicato negli atti di gara;
- k) Reiterata inosservanza di prassi igienico-sanitarie;
- l) Procedure concorsuali e/o frode;
- m) Chiusura del servizio e/o abbandono degli animali;

Le inadempienze possono essere riscontrate direttamente dall'Amministrazione all'esito dei controlli, ovvero dai competenti organi di controllo mediante regolare verbale, ovvero dagli operatori, visitatori e Associazioni per la Protezione Animale che li comunichino al competente Ufficio, che provvederà alle verifiche consequenziali.

Per inadempienza 'reiterata' si intende un evento/atto/omissione avvenuto per almeno n. 2 volte dall'inizio del servizio.

In caso di applicazione delle penali di cui al punto 15.3 e 15.4, ove l'ammontare totale delle stesse raggiunga un'entità pari o superiore al 10% dell'importo netto contrattuale annuo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del Contratto;

17 – DIRITTO DI RECESSO

Considerata la natura del servizio all'Affidatario non è consentito recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per giusta causa o causa di forza maggiore e con preavviso scritto non inferiore a mesi 4 (quattro), a mezzo di posta elettronica certificata come dettagliato all'art. 18 del presente documento.

E' fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso di mesi 3 (tre), senza diritto di alcun indennizzo, salvo il diritto al corrispettivo effettivamente dovuto fino alla data di cessazione del rapporto.

18 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni del servizio con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione, potrà ordinare ad un altro soggetto

l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso, addebitando all'Affidatario i relativi costi e gli eventuali danni derivati al Comune di Frattamaggiore.

19 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni nel corso della durata del contratto tra Comune e Soggetti affidatari si intendono validamente ed efficacemente rese all'indirizzo PEC indicato dai medesimi soggetti negli elaborati di gara e nel Contratto. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC indicato dovranno essere tempestivamente segnalate alla Amministrazione. Nel caso di raggruppamento, l'Affidatario designa un unico soggetto responsabile della comunicazione con la Stazione Appaltante;

Tutte le comunicazioni tra Soggetti affidatari e Comune si intendono validamente ed efficacemente rese all'indirizzo PEC: *protocollo.fattamaggiore@asmepec.it*, mettendo per conoscenza: *ecologiaeambiente@pec.comune.frattamaggiore.na.it*.

20 – TRACCIAMENTO DEI FLUSSI FINANZIARI

Il presente contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

L'Affidatario di ciascun lotto nonché l'Associazione/Volontari a cui verranno corrisposti gli incentivi di cui all'art. 10 devono comunicare tempestivamente al Comune di Frattamaggiore:

- gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, con l'indicazione dei servizi ai quali sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

21 – CONTROVERSIE

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione del presente appalto è il TAR Campania - Napoli. Eventuali ricorsi devono

essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale 80133 Napoli (NA) - Piazza Municipio, 64. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli –Nord.

22 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

23 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rinvia alle Leggi e Regolamenti vigenti in quanto applicabili.